

TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex art.* 414 cpc

con istanza di notificazione per pubblici proclami

atto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014

comma 1 bis

per

SILVIA MEDORI, nata a Montefiascone (VT) il 25/10/1988, CF: MDRSLV88R65F4990, residente in Acquasparta (TR) alla Via Aldo Moro n.27, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pamela Camerieri C.F: CMRPML74L70L117B e Andrea Camilli C.F: CMLNDR81M29L117S, ed elettivamente domiciliata in terni (TR), Corso del Popolo n. 63, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Camilli, giusta procura alle liti apposta su foglio separato *ex art.* 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. di fax 0744/733731 o all'indirizzo p.e.c.: andrea.camilli@ordineavvocatiterni.it, pamela.camerieri@ordineavvocatiterni.it

CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Umbria**, Viale Carlo Manuali n. 4, 06121, Perugia, CF: 94094990549 in persona del dirigente p.t., *ope legis* domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia - Via degli Uffici, 14 - 06100 Perugia (PG) PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente -

-**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Umbria Ambito territoriale della Provincia di Terni**, Ufficio IV – Terni, CF: 94094990549, in persona del dirigente pro tempore in carica, *ope legis* domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia - Via degli Uffici, 14 - 06100 Perugia (PG) PEC: usptr@postacert.istruzione.it

-resistente -

nonché,



I.C. ACQUASPARTA, in persona del Dirigente pro tempore, CF: 91034320555, Via Dante Alighieri n. 20/A, 05021 ACQUASPARTA (TR), ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia - Via degli Uffici, 14 - 06100 Perugia (PG) PEC: usptr@postacert.istruzione.it

- resistente -

nonché

- MIUR, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio IV – Ambito Territoriale Terni – in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12 PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente-

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di TERNI in cui la ricorrente risulta inserita, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-controinteressati-

-per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 recante l'aggiornamento, valevole per il triennio scolastico 2024/2027 della III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se “prestati in costanza di rapporto di impiego” e nella parte in cui al servizio di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni in luogo dei 0,50 punti attribuiti per il medesimo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego;



- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti dalle Amministrazioni convenute 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni per il servizio civile svolto non in costanza di nomina e a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come definitivamente assegnatogli, per i profili di assistente amministrativo punti complessivi 15,35 in luogo dei 9,95 punti erroneamente attribuiti, per il profilo di collaboratore scolastico e operatore scolastico 16,35 punti complessivi in luogo dei 10,95 erroneamente attribuiti, atteso che il servizio in discorso deve essere considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;

ESPONE

1. La sig. ra Medori Silvia, avendone titolo, ha presentato domanda di inserimento come personale ATA nella III fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell'Ambito Territoriale di Terni ([01 domanda](#));

2. La ricorrente ha, infatti, conseguito il Diploma per attività sociali "Dirigenti di comunità" presso l'Istituto di Istruzione secondaria superiore " J.J. Rousseau" di Viterbo nell'anno scolastico 2006/2007 ([02 diploma](#)). La signora Silvia Medori ha inoltre conseguito l'attestato di qualifica di operatore socio – sanitario ([03 attestato](#));

3. La predetta ha svolto, altresì, il servizio civile presso La Caritas di Viterbo, per il periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2009 pertanto, ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data antecedente a quella in cui ha prestato il servizio civile ([04 caritas](#))

4. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 21/05/2024 il Decreto n. 89 ([05 decreto](#)) che, nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.), opera un ingiustificato discrimine tra il servizio di leva e quello civile ad esso assimilato svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando ai sensi dell'OM n. 88/2024 (già articolo 15, comma 6, O.M. 112/2022) che "il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.



5. Dunque, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, la tabella riconosce solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

6. Il ricorrente ha presentato per il triennio 2021/2024, nei termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare ed indicando, quali preferenze, le seguenti sedi :

TRIC81400C I.C. ACQUASPARTA ACQUASPARTA VIA DANTE ALGHIERI 12

TREE00100C D.D. TERNI "G.MAZZINI" TERNI VIA CARRARA

TREE00400X D.D. TERNI S.GIOVANNI TERNI VIA LIUTPRANDO, 32

TREE00500Q D.D. TERNI A. MORO TERNI VIA PASCARELLA N.20

TREE009003 D.D. TERNI "DON MILANI" TERNI VIA VODICE, 23

TRIC803002 I.C. ARRONE "G.FANCIULLI" ARRONE VIA MATTEOTTI 3/A

TRIC80400T I.C. TERNI "G.MARCONI" TERNI VIALE ROSSINI, 87

TRIC809001 I.C. TERNI "G.OBERDAN" TERNI VIA TRE VENEZIE 1

TRIC810005 I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA ATTIGLIANO VIA MONSERRATO, 38

TRIC811001 I.C. TERNI A.DE FILIS TERNI VIA ROBERTO ANTIOCHIA, 4

TRIC81200R I.C. TERNI "GIOVANNI XXIII" TERNI VIA DELLA PERNICE, 8

TRIC81300L I.C. TERNI "B.BRIN" TERNI VIA LIUTPRANDO, 28/G

TRIC816004I.C. MONTECASTRILLI "F.PETRUCCI "MONTECASTRILLI VIA TEN. F. PETRUCCI, 16

TRIC81800Q I.C. "FELICE FATATI" TERNI VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10

TRIC82000Q I.C. NARNI SCALO NARNI VIA DEL PARCO, 13

TRIC82100G I.C. NARNI CENTRO NARNI VIA AURELIO SAFFI, 45

TRIC82200B I.C. ORVIETO - MONTECCHIO LOC. CICONIA VIA DEI TIGLI, 2

TRIC823007 I.C. ORVIETO - BASCHI ORVIETO PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 4

TRIS00100E NARNI I.I.S. SC. MAG. GEOM. GANDHI NARNI SCALO VIA DEI GAROFANI N.4

TRIS00200A ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE- VIA MARSCIANO 1

TRIS00600N I.O. J. ORSINI DI AMELIA - VIA I MAGGIO 224



TRIS00700D TERNI I.I.S. PROF.LE E TECN. COMM.LE TERNI L.GO PAOLUCCI 1

TRIS009005 ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO- VIA DEI TIGLI

TRIS011005 TERNI I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO- VIALE ANTONIO FRATTI 12

TRMM045005 TERNI "L. DA VINCI E O. NUCULA"- VIA LUIGI LANZI N. 15

TRPM01000Q LICEI STATALI " F. ANGELONI" TERNI VIA CESARE BATTISTI 100

TRPS020009 TERNI LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"- VIA I MAGGIO 78

TRPS03000X TERNI "R. DONATELLI" - VIA DELLA VITTORIA 35

TRRI030005 I.O. TERNI "IPSIA" - C.P.I.A. TERNI VIALE B. BRIN 32

TRTF030002 IST. TECN.TECNOLOGICO"ALLIEVI-SANGALLO"

TERNI VIA CESARE BATTISTI 131

(Numero protocollo: m_pi. AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.11807393.07-06-2024,
[06 domanda inserimento](#));

7.In virtù di quanto sopra, il Dirigente Scolastico IC Acquasparta, Istituto capofila, pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA ove alla ricorrente veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione titoli e decreto di convalida del punteggio:
riconoscendo per il servizio civile prestato, soltanto 0,60 punti (anziché 6 punti). In particolare:

A. Con riferimento al profilo di *Assistente Amministrativo* (AA) riconosceva il punteggio totale di 9,95, anziché di 15,35, attribuendo:

- 0,60 per punteggio attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2024 (servizio civile);
- 9,10 punteggio titolo di accesso;
- 0,25 titoli culturali ([07 valutazione titoli assistente amministrativo](#));

B. Con riferimento *Operatore Scolastico* (OS) riconosceva il punteggio totale di 10,95, anziché 16,35, attribuendo:

- 0,60 per punteggio attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2024 (di cui 0,60 servizio civile);
- 9,10 punteggio titolo di accesso;
- 1,25 punteggio attribuito per titoli culturali ([08 valutazione titoli operatore scolastico](#));



C. Con riferimento al profilo di *Collaboratore Scolastico* (CS) riconosceva il punteggio totale di 10,95, anziché 16,35, attribuendo:

- 0,60 per punteggio attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2024 (0,60 servizio militare);
- 9,10 punteggio titolo di accesso;
- 1,25 punteggio titoli culturali ([09 valutazione titoli collaboratore scolastico](#)).

8.La Corte di Cassazione, al contrario, ha sancito il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato (analogamente al servizio civile), alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al profilo del personale scolastico. (Cassazione sentenza n. 8586 del 29.03.2024)

9.Alla ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria, ai fini delle supplenze temporanee, non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio per il servizio civile svolto. Il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato alla ricorrente un grave danno, in quanto lo stesso si è visto (e si vedrà in futuro) scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.

9.I procuratori della signora Silvia Medori in data 7 settembre 2024 inviavano all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria; all'Ambito Territoriale della Provincia di Terni- Ufficio IV; al Dirigente Scolastico Scuola Capofila Istituto comprensivo Acquasparta e per conoscenza al Ministero dell'Istruzioni, proponendo reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio nonché avverso le graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA Provincia di Terni. Richiesta rettifica in autotutela ([10 pec](#)).

10.In data 21 settembre 2024 rispondeva a predetta missiva il Dirigente Scolastico Scuola Capofila Istituto comprensivo Acquasparta con il diniego per tardività ([11 pec diniego](#)).

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO:

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 L. N. 958/86.VIOLAZIONE DELL'ART. 62 L. N. 312/1980. VIOLAZIONE DELL'ART. 569,



COMMA 3, IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D.LGS. 297/94.VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

A seguito della riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della L.n.958/86 si è disposto che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego odi servizio. A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della L.n.312/1980 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato "VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE", dispone che "IL SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente". La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "Riconoscimento del servizio" [degli insegnanti] agli effetti della carriera", così recita: "Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti". Analogamente, per il personale ATA, l'art.569, comma3, del citato Testo Unico, sempre ai fini del "riconoscimento del servizio", stabilisce che "IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI".

La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.



Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 569, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva. Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, 2° comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]”.

Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria.

Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento. Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla CORTE DI CASSAZIONE. La suprema Corte, in particolare, con la SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021, ha chiarito in via definitiva che il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego. Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico». Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche



amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. La Cassazione ha, infatti, confermato che “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)”.

L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Secondo la Corte di Cassazione, “In una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere



parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n.15477). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che l'art. 2050 non contrasti con l'art.485, comma 7, del T.U. n.297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, inquanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive. Negli stessi termini il Consiglio di Stato che, con sentenza n.1720/2022, accogliendo la domanda giudiziaria ha sancito che "il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A – prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)". Per i Giudicanti il periodo di servizio militare di leva o per



richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti... il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, , sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici..”, in definitiva “ una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Il Collegio Giudicante della Settima Sezione Lavoro del Consiglio di Stato, in riferimento alla pronuncia del 10 marzo 2022, ha riconosciuto nuovamente, con la sentenza n.266 del 9 gennaio 2023, l'intero punteggio riguardante il servizio militare svolto non in costanza di rapporto e dopo il conseguimento del titolo di studio affermando che: “a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato *sensu* concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la



perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1) Sulla fattispecie, infine, numerosi Tribunali si sono espressi riconoscendo il punteggio di 6,00 per ogni anno di servizio militare e analogamente per il servizio civile ad esso equiparato prestato non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie del personale ATA (*Consiglio di Stato Sentenza N.3286/22, Corte di Appello di Roma Sentenza 1350/20, Tribunale di Milano Sentenza N.286/22, Corte di Cassazione Ordinanza N.41894/21, Consiglio di Stato Ordinanza N.792/22; Tribunale di Palermo con sent. n.1115/23, Tribunale di Udine con sent. n. 20/23 Tribunale di Potenza sent. n.259/23, Tribunale di Roma sent. N. 5031/23, Tribunale di Cosenza con sent. n. 395/2023 del 08/03/23, il Tribunale di Benevento con Sentenza N.955 del 2023*)

Tanto premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A Codesto On. le Tribunale adito affinché, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di



Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspiranti A.T.A. - che hanno maturato il servizio civile in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, il detto periodo , in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio civile “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6,00 computati in virtù del servizio civile svolto;

3) conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ/NULLITÀ/INEFFICACIA dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti (pari alla differenza dei 6,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto presso la Caritas di Viterbo, successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di punti 15,35 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 16,35 con riferimento sia al profilo CS (Collaboratore scolastico) sia al profilo OS (Operatore Scolastico), conseguentemente,

5) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio civile di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

6) EMETTERE ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;



7) **CONDANNARE** le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.

CHIEDE

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti la medesima e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente.

- In via istruttoria, si depositano:

1. [01_ domanda;](#)
2. [02_ diploma;](#)
3. [03_ attestato;](#)
4. [04_ caritas;](#)
5. [05_ decreto;](#)
6. [06_ domanda inserimento;](#)
7. [07_ valutazione titoli assistente amministrativo;](#)
8. [08_ valutazione titoli operatore scolastico;](#)
9. [09_ valutazione titoli collaboratore scolastico;](#)
10. [10_ pec;](#)
11. [11_ pec diniego](#)

Autocertificazione reddituale con documento identità

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Narni, Terni 16/10/2024



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

I sottoscritti procuratori Avv.ti Andrea Camilli e Camerieri Pamela

PREMESSO CHE

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Terni per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2024/27.

CONSIDERATO CHE

Sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero del personale ATA al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni <https://istruzione.umbria.it/terni/>

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Narni/Terni, li 19 ottobre 2024.

Avv. Andrea Camilli

Avv. Pamela Camerieri

